

REGOLAMENTO (CE) N. 3356/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1995)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia firmato il 5 aprile 1993 ⁽¹⁾, nonché il regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽²⁾, prevedono l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

- 300 tonnellate di agli del codice NC ex 0703 20 00, dal 1° febbraio al 31 maggio,
- 1 200 tonnellate di peperoni del codice NC 0709 60 10,
- 1 300 tonnellate di piselli congelati del codice NC 0710 21 00,
- 3 000 tonnellate di ciliegie dolci a polpa chiara, di diametro pari o inferiore a 18,9 mm, snocciolate, destinate alla fabbricazione di prodotti di cioccolato del codice NC ex 2008 60 39,
- 545 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, del capitolo 22 della NC,
- 5 420 ettolitri di acquaviti di prugne commercializzate con il nome di «Sljivovica», del codice NC ex 2208 90 33, e
- 1 500 tonnellate di tabacco «Prilep» dei codici NC ex 2401 10 60 e ex 2401 20 60, specificato in un accordo sotto forma di scambio di lettere dell'11 luglio 1980,

originari delle Repubbliche di cui al presente regolamento;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali vengono ridotti al livello indicato all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3355/94;

considerando che le acquaviti di prugne e il tabacco «Prilep» devono essere corredati di un certificato di autenticità;

considerando che le importazioni di vini nella Comunità sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che tali vini sono ammessi al beneficio di detti contingenti a condizione che sia rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere dell'apertura di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari delle Repubbliche di Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia durante i periodi seguenti, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno:

⁽¹⁾ GU n. L 189 del 29. 7. 1993, pag. 2.

⁽²⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42).